



REGIONE DEL VENETO



**DIRETTIVA
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
PER PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
PROFESSIONALE CON IL SISTEMA DI FORMAZIONE DUALE
NELLA SEZIONE SERVIZI DEL BENESSERE**

AA.FF. 2019/2022

**AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE
NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER L' ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE
E DEL DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE FORMAZIONE**

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale- triennio 2019/2022



0860ce68



I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	4
1. Riferimenti legislativi e normativi	4
2. Obiettivi generali	5
3. Tipologie progettuali	6
<i>3.a. Caratteristiche degli interventi</i>	6
<i>3.b. Decurtazioni per mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista</i>	8
<i>3.c. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione</i>	8
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula	9
5. Requisiti delle sedi	9
6. Destinatari	10
<i>6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione</i>	11
<i>6.b. Decurtazioni per sottonumero negli interventi di secondo e di terzo anno</i>	11
7. Definizione delle figure professionali	12
8. Metodologia	12
9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	13
10. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento	14
11. Forme di partenariato	14
12. Delega	15
13. Risorse disponibili e vincoli finanziari	15
<i>13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi</i>	17
<i>13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza</i>	18
<i>13.c. Riduzioni del contributo pubblico legate al mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto</i>	18
14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	18
15. Procedure e criteri di valutazione	20
<i>15.a. Criteri di ammissibilità</i>	20
<i>15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:</i>	20
<i>15.c. Griglia per la scheda di valutazione</i>	21
16. Tempi ed esiti delle istruttorie	23
17. Comunicazioni	23
18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi	23
19. Indicazione del foro competente	23



20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	24
21. Tutela della privacy.....	24
II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI	25
Premessa	25
1. Disposizioni generali: Adempimenti dei beneficiari	25
2. Gestione delle attività: Pubblicizzazione delle iniziative	25
3. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento	26
4. Gestione delle attività: Gestione delle attività formative.....	26
5. Gestione delle attività: variazione attività.....	28
6. Gestione delle attività: monitoraggio.....	28
7. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi	28
8. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni	30
9. Aspetti finanziari: procedura per l'erogazione dei contributi- Anticipazione	30
10. Aspetti finanziari: procedura per l'erogazione dei contributi- Erogazione intermedia.....	30
11. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto.....	30
<i>APPENDICE 1 - Percorsi triennali in sperimentazione del sistema formativo duale: articolazione didattica</i>	<i>31</i>



I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “ Il sistema educativo della Regione Veneto”; Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” e in particolare l'articolo 68;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247";
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- D.I. del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei



titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

- Decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 e, in particolare, l'articolo 32, comma 3;
- Decreto 12 ottobre 2015 Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale” ;
- Protocollo di Intesa sull'attuazione del progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale” siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione del Veneto il 13/1/2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226” e Decreto Dirigenziale n. 123 del 18/2/2014 con cui in linea con l'impianto definito dalla DGR 2646/2012 sono stati approvate le disposizioni e la modulistica per lo svolgimento degli esami per il diploma professionale a conclusione dei percorsi di quarto anno di IeFP;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 698 del 24.5.2011 “Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (regolamento Ce n. 1083/2006)”, e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1050 del 29/06/2016: “Ratifica degli Accordi tra Regione del Veneto, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Parti sociali per la disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato ai sensi degli artt. 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12/10/2015”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1122 del 31 luglio 2018 “Sperimentazione del sistema di formazione duale. Approvazione del documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi. L'applicazione pratica in impresa" che aggiorna il precedente approvato con la DGR n. 1137 del 19 luglio 2017. Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015”.

2. Obiettivi generali

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva è riferito alla progettazione di percorsi triennali di istruzione e formazione per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione formazione nella sezione servizi del benessere, da realizzare nell'ambito della sperimentazione del sistema di formazione duale.



Le azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale in oggetto hanno l'intento di contrastare la dispersione scolastica, rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro, e di favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani.

L'obiettivo prioritario della terza sperimentazione del sistema di formazione duale è l'attivazione di contratti di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'art. 41 II comma, lettera a) del D. Lgs. 81/2015 per almeno:

- il 10% degli studenti iscritti ai secondi anni,
- e il 20% degli studenti iscritti ai terzi anni,

dei percorsi triennali di IeFP approvati e finanziati.

Il mancato inserimento della percentuale richiesta di apprendisti (o della percentuale maggiore prevista nel progetto), comporta la rideterminazione del contributo assegnato all'intervento nella misura definita al successivo punto 13.c.

In ogni caso deve essere assicurato a tutti gli studenti un periodo di esperienza pratica in azienda almeno nella forma dell'alternanza scuola lavoro duale.

3. Tipologie progettuali

In adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati progetti per la realizzazione nel triennio 2019/2022 di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale, da realizzare esclusivamente nel sistema di formazione duale.

Ciascun progetto presentato dovrà prevedere la realizzazione di:

- nel 2019/2020 un intervento di primo anno tipo FI/Q1T di 990 ore;
- nel 2020/2021 un intervento di secondo anno tipo FI/Q2T di 990 ore, in prosecuzione del primo;
- nel 2021/2022 dell'intervento di terzo anno tipo FI/Q3T di 990 ore, a completamento del triennio, a conclusione del quale sarà rilasciata la qualifica professionale.

Considerato l'elevato numero di iscrizioni che si registrano ogni anno nel comparto in oggetto, non sono ammissibili progetti per percorsi a qualifiche differenziate.

In adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati esclusivamente progetti finalizzati al conseguimento della qualifica di "operatore del benessere: indirizzo estetico" o "operatore del benessere: indirizzo acconciatura", a pena di esclusione.

I progetti per percorsi triennali con sperimentazione del sistema duale nelle sezioni comparti vari ed edilizia sono oggetto di avviso specifico.

3.a. Caratteristiche degli interventi

I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale che sperimentano il sistema formativo duale:

- sono realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs. 226/2005;
- sono finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure di "operatore del benessere: indirizzo acconciatura" o "operatore del benessere: indirizzo estetico" individuate dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011 e del 19/1/2012;
- integrano il percorso di formazione svolto presso il CFP presso cui lo studente è iscritto, con periodi di applicazione pratica realizzati attraverso gli strumenti:
 - dell'impresa simulata nel primo anno,



- dell'apprendistato per la qualifica professionale, per almeno il 10% del numero minimo di allievi all'avvio del secondo anno e almeno il 20% del numero minimo di allievi all'avvio del terzo anno, arrotondati all'unità superiore.
- dell'alternanza scuola lavoro per tutti gli studenti per cui non sia possibile attivare contratti di apprendistato per la qualifica professionale.

I progetti devono prevedere **a pena di inammissibilità** un numero di partenariati aziendali sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 20 studenti.

Ai progetti contenenti l'impegno formale del soggetto proponente ad attivare il contratto di apprendistato per la qualifica per una percentuale superiore di iscritti, rispetto ai minimi previsti in direttiva sarà assegnato il punteggio di merito definito al successivo punto 15.c.

I periodi di applicazione pratica che caratterizzano i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale realizzati in sperimentazione del sistema duale non possono essere inferiori a:

- **nel primo anno del triennio:** 400 ore annue in impresa simulata. L'impresa simulata è rivolta in particolare agli studenti quattordicenni del primo anno del percorso triennale, ed ha una funzione propedeutica all'alternanza scuola lavoro o all'apprendistato;
- **nel secondo anno del triennio:** minimo 40% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto al CFP sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015 oppure minimo 400 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro;
- **nel terzo anno del triennio:** minimo 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto al CFP sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015, oppure minimo 500 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro.

La qualifica viene conseguita a conclusione del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 18 della L.R. 10/1990 e regolate dalle disposizioni regionali.

È possibile inserire in contratti di apprendistato per la qualifica anche ragazzi iscritti al primo anno del percorso triennale, purché abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

Le disposizioni del D. Lgs. 81/2015 e del DM 12/10/2015 individuano tre elementi essenziali che caratterizzano il contratto di apprendistato di primo livello:

- la formazione esterna all'azienda, svolta presso la Scuola di formazione professionale,
- la formazione interna all'azienda, regolata dal Piano formativo individuale,
- le attività lavorative svolte in azienda, in esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Le ore relative alle attività lavorative svolte in azienda dovranno essere determinate in numero tale da garantire una coerenza con la durata del percorso formativo, compatibili con l'articolazione dell'orario ordinamentale e in rapporto alla durata del contratto di apprendistato.

Per tali attività dovrà essere previsto un numero di ore su base semestrale non inferiore a 100 ore complessive per ogni contratto di apprendistato.

Il contratto di apprendistato per la qualifica pertanto presuppone:

- la stipula di un protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro che assumerà lo studente;



- e la sottoscrizione di un piano formativo individuale tra l'Organismo di formazione presso cui lo studente è iscritto, il datore di lavoro e lo studente stesso o il titolare di responsabilità genitoriale.

Il protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro e il piano formativo individuale sono redatti nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

Con il contratto di apprendistato per la qualifica lo studente assume il doppio status di studente e di lavoratore.

ALTERNANZA

L'attivazione dell'alternanza presuppone la presenza di un accordo tra CFP e azienda presso cui lo studente frequenterà i periodi di applicazione pratica.

L'accordo deve definire gli obiettivi e le azioni, le modalità organizzative e le modalità di verifica e controllo dell'apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite.

Il percorso duale in alternanza scuola lavoro deve essere progettato con riferimento sia alle attività in aula sia ai periodi di permanenza in azienda con la condivisione e la validazione dei diversi soggetti - CFP e datore di lavoro - che collaborano alla formazione dello studente.

L'alternanza presuppone inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni.

3.b. Decurtazioni per mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista

Per gli interventi formativi che non raggiungano la percentuale di apprendisti richiesta dalla presente Direttiva o superiore, prevista nel progetto si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico relativo all'intervento interessato nella misura definita al successivo punto 13.c.

3.c. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione.

Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento per ciascuna annualità formativa, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 13.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame.

Ai fini di una corretta contabilizzazione delle attività (in ciascun progetto non possono essere rendicontate attività in misura superiore a 25 ore per intervento), queste devono essere erogate entro il 30 agosto per ciascuna annualità formativa.



4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative realizzate dall'ente formatore devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati, per la parte da realizzarsi a carico dell'ente formatore, esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accREDITAMENTO ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto beneficiario.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto il triennio di attività.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;



- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

I percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in esecuzione della presente Direttiva sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

In considerazione della previsione contenuta all'art. 43 D. Lgs. 81/2015, il quale prevede all'apprendistato per la qualifica e per il diploma possano accedere persone di età compresa tra i 15 e i 25 anni, eventuali utenti maggiorenni potranno essere eccezionalmente iscritti al primo anno del triennio in qualità di utenti rendicontabili solo per consentire la stipula di un contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica professionale.

Al di fuori di questi casi la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non



rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Per frequentanti si intendono utenti, anche non formati, che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

- gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 15 allievi formati.
- gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi, e devono concludersi con almeno 12 allievi formati;
- gli interventi formativi di terzo anno (tipo FI/Q3T) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi e concludersi con almeno 12 allievi formati.
-

SEZIONE BENESSERE	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. primi anni	20	15
2. secondi anni	15	12
3. terzi anni	15	12

È fatta salva la possibilità di riconoscere ex art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017 e di autorizzare all'avvio senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale eventuali interventi di primo anno con un numero di allievi inferiore ai minimi previsti.

E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di allievi formati inferiore al minimo previsto a conclusione sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13.b.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore di formazione esterna all'azienda (presso il CFP) e il 75% del monte ore di formazione interna all'azienda.

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

6.b. Decurtazioni per sottonumero negli interventi di secondo e di terzo anno



Interventi di secondo anno e di terzo anno in deroga al numero minimo di allievi potranno essere riconosciuti solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.

La richiesta di deroga dovrà essere presentata prima dell'avvio dell'intervento in sottonumero e comporta l'applicazione di una decurtazione pari al:

- 40% del contributo pubblico orario per i corsi di secondo anno;
- 30% del contributo pubblico orario per i corsi di terzo anno.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nell'Accordo siglato il 27 luglio 2011 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto interministeriale dell'11.11.2011.

Più in dettaglio, la progettazione didattica dei percorsi dovrà essere riferita:

- per le competenze di base, all'allegato 4 dell'Accordo del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 2 all'Accordo del 27.7.2011.

I contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo estetica" (finalizzata a esercitare la professione di estetista in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) L.R. 29/1991), i contenuti didattici troveranno riferimento nel "Programma didattico di qualifica professionale estetista" riferito al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR 3290 del 21.12.2010.

La qualifica "Operatore del benessere: indirizzo estetica" conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:

- l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "estetista";
- l'inserimento lavorativo presso un'impresa di estetica.

- b. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" (finalizzata a esercitare la professione di acconciatore in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimento nel programma riportato nell'allegato A alla DGR 1355/2012.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:

- l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "acconciatore";
- l'inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura.

8. Metodologia

I percorsi formativi realizzati con il sistema formativo duale si caratterizzano per una visione integrata del processo educativo, dove momento formativo e momento applicativo si fondono e i risultati di apprendimento, attesi in esito al percorso, sono il frutto della combinazione tra lo studio teorico d'aula e forme di apprendimento pratico svolte in un contesto professionale.

La modalità formativa duale presuppone una stretta correlazione tra offerta formativa e contesto sociale ed economico del territorio e un collegamento organico delle istituzioni formative con il mondo del lavoro, indispensabile per garantire la partecipazione attiva delle imprese ai processi formativi.

Le metodologie didattiche devono favorire pertanto modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza in azienda.



Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari più contesti formativi e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea¹.

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica, e che lo richiedano, è rilasciato l'“Attestato di competenze” riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul “Libretto formativo del cittadino”, in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il “Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione”, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, secondo il modello regionale approvato con DGR 3503 del 30.12.2010, che resterà agli atti del CFP e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il testo integrale della DGR 3503/10 è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce “Informazioni generali”.

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per l'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono presentare progetti:

- gli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 (“Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”) per l'ambito dell'obbligo formativo;
- gli Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

¹ La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.



Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

L'esperienza del proponente nella realizzazione di percorsi triennali finalizzati alla formazione della figura proposta per il percorso duale costituisce elemento sostanziale del progetto, in quanto la padronanza dei processi formativi e la conoscenza del tessuto imprenditoriale agevola l'elaborazione delle nuove metodologie richieste dalla sperimentazione del sistema duale.

Per le stesse ragioni ai soggetti proponenti che abbiano partecipato alla prima e/o seconda e/o terza sperimentazione, in qualità di enti beneficiari o partner operativi, con almeno un percorso formativo approvato e avviato sarà assegnato un punteggio prioritario individuato al successivo punto 15.c.

10. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da Odf sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento – per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'Odf in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'Odf.

11. Forme di partenariato

I percorsi attuati con il sistema formativo duale presuppongono una strettissima correlazione tra l'istituzione formativa e le aziende che accolgono gli studenti per la parte di applicazione pratica in contratto di apprendistato o in alternanza scuola lavoro e devono essere finalizzati ad assicurare a tutti gli iscritti al corso, un inserimento in azienda.

Tale circostanza è documentabile allegando al progetto partenariati aziendali - preferibilmente esclusivi - espressamente riferiti all'accoglienza degli studenti in azienda durante il secondo e il terzo anno del percorso, e sarà oggetto di valutazione di merito.



L'eventuale sostituzione del partner aziendale, successivamente all'approvazione del progetto, è ammessa solo se le imprese proposte presentano caratteristiche analoghe, in termini di filiera e/o comparto merceologico e dimensioni.

I partner aziendali partecipano alla progettazione dei percorsi, in riferimento:

- alla individuazione di conoscenze e abilità destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio;
- alla coprogettazione con l'organismo di formazione del piano formativo individuale elaborato per ciascun studente

e collaborano con i CFP nella valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti da ciascun studente con la formazione svolta in azienda.

Nell'ambito di ciascun progetto possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato:

- tra Organismi di Formazione;
- con Istituti scolastici;
- e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilato a quello del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nel Quadro "Partenariato" nella presentazione dei progetti in SIU, anche negli specifici distinti moduli di adesione (disponibili in allegato al decreto di approvazione della modulistica per la presentazione dei progetti.) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, allegato alla domanda in SIU quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Si evidenzia che ogni progetto deve presentare un numero di partner aziendali sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 20 studenti (requisito di ammissibilità del progetto punto 15.b della Direttiva).

12. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

13. Risorse disponibili e vincoli finanziari

L'azione oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, è finanziata con fondi nazionali ripartiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ogni annualità del riparto nazionale è destinata al finanziamento dell'intero percorso che serve a condurre la persona al conseguimento del titolo finale.



Pertanto ai progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione che sperimentano il sistema di formazione duale, utilmente collocati in graduatoria, sarà assegnato un contributo pubblico che copra il finanziamento dell'intero triennio, fino al conseguimento della qualifica finale, fatte salve eventuali riparametrazioni previste.

Le poste finanziarie sufficienti a finanziare 12 percorsi triennali di istruzione e formazione, vengono quantificate provvisoriamente in euro 2.825.000,00.

Qualora le risorse statali che si renderanno disponibili siano inferiori all'importo anzidetto il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà adottare impegni di spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili.

Il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di Costo Standard, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

SEZIONE 2: SERVIZI DEL BENESSERE		
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/PERSONALIZZAZIONE
Euro 2.825.000,00 a valere sul riparto ministeriale di prossima emanazione	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UCS oraria = 77,50 euro per ora corso di attività formativa d'aula (comprese le attività in impresa simulata ; - UCS oraria = 77,50 euro per ora di attività in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in alternanza) nel limite massimo di 280 ore riconosciute; - UCS allievo = 462,00 euro per allievo formato. <p>Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 77,50 * monte ore triennio finanziabile² + contributo pubblico allievo = 462,00 * n. allievi (nel limite massimo di € 9.240,00) * 3 annualità</p>	<p>Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 2.850,00 per progetto)</p>

² Corrispondente a 990 ore nel primo anno, 874 nel secondo anno e 775 nel terzo anno



Relativamente alle attività formative effettuate nel contesto aziendale (in apprendistato o in alternanza), le attività di supporto svolte dall'Ente di formazione beneficiario sono equiparate a quelle attuate durante le attività di tirocinio nei percorsi triennali di formazione professionale.

In particolare, il supporto all'azienda in presenza durante lo svolgimento del percorso è analogo per quantità e qualità, al supporto attuato durante l'attività di tirocinio, fatta salva la necessità di una diversa distribuzione dello stesso in un arco temporale maggiore.

Di conseguenza, il contributo orario pari a Euro 77,50 verrà riconosciuto nel limite massimo di 280 ore per intervento annuale per le attività in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in alternanza).

Le risorse stanziare consentono di finanziare 12 percorsi triennali di istruzione e formazione nella sezione Servizi del benessere, che vengono ripartiti tra i diversi territori provinciali; la programmazione dei percorsi triennali di IeFP nella sezione Servizi del benessere viene così suddivisa tra le diverse province:

- 1 percorso a Belluno,
- 3 percorsi a Padova,
- 2 percorsi a Treviso,
- 3 percorsi a Venezia,
- 1 percorso a Verona,
- 2 percorsi a Vicenza.

Qualora tuttavia le risorse statali che si renderanno disponibili fossero insufficiente per garantire la copertura totale delle attività pertinenti il sistema duale nell'ambito della programmazione regionale 2019, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà adottare impegni di spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili in base al punteggio conseguito.

13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici.
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione³, è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

³ Disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".



Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 2120 del 30.12.2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”.

13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati inferiore al numero minimo previsto alla conclusione degli interventi non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo complessivo.

Il costo standard allievo viene riconosciuto solo con riferimento agli studenti che abbiano frequentato il 75% del monte ore di formazione esterna all’azienda (presso il CFP) e il 75% del monte ore di formazione interna all’azienda.

13.c. Riduzioni del contributo pubblico legate al mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti prevista nel progetto

Per gli interventi formativi che non raggiungano la percentuale di apprendisti prevista nel progetto (pari o superiore al minimo richiesto nella presente Direttiva) si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico relativo all’intervento interessato in misura direttamente proporzionale alla percentuale non raggiunta di iscritti con contratto di apprendistato.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tramite l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato.

Ai fini dell’utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati⁴)

- Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l’accesso all’applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>; un’apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l’applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo “bando” la seguente dicitura: “Duale 2019/2022 – Percorsi triennali di IeFP – Sezione benessere”.
- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto⁵ e apporre nel file scaricato la firma digitale.
- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3

- Presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU).

⁴ per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l’attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l’ente nella banca dati regionale. <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati

⁵ in regola con la normativa sull’imposta di bollo



La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire entro e non oltre il, ventesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, a pena di inammissibilità.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.

Si evidenzia inoltre:

- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto.
- non è prevista la presentazione cartacea della Domanda.
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner.

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia .

La Direzione Regionale Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/2795026-5061-5032-5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;



- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione⁶.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.

15. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati tengono conto dei risultati della prima e/o seconda e/o terza sperimentazione del sistema di formazione duale, attivata nei percorsi di istruzione e formazione.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

15.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto.

15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:

1. **Termini:** rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità:** rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione:** completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente:** sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando.
5. **Partenariato:** rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori o vietati: in particolare presenza di un numero di partenariati aziendali sufficienti a garantire l'accoglienza per il periodo di applicazione pratica in azienda di almeno 20 studenti.
6. **Destinatari:** corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione:** coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo:** rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;
9. **Ulteriori Requisiti:** Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

⁶ La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono disponibili al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori>



15.c. Griglia per la scheda di valutazione

PARAMETRO	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	PARAMETRO 1	<ul style="list-style-type: none"> - grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); - creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere,; 	Insufficiente
Non del tutto sufficiente			2 punti
Sufficiente			4 punti
Discreto			6 punti
Buono			8 punti
Ottimo			10 punti
PARAMETRO 2	QUALIFICAZIONE DEL PROPONENTE	LIVELLO	MAX PUNTI
	<p>Esperienza del proponente, in qualità di ente beneficiario o partner operativo, nella realizzazione di percorsi triennali finalizzati alla formazione della figura proposta per il percorso duale</p> <p>Soggetto che ha partecipato in qualità di ente beneficiario o partner operativo alla prima e/o seconda e/o terza sperimentazione avviando le attività finanziate</p>	Insufficiente	0 punti
Non del tutto sufficiente		2 punti	
Sufficiente		4 punti	
Discreto		6 punti	
Buono		8 punti	
Ottimo		10 punti	
	SI	2 punti	
	NO	0 punti	
PARAMETRO 3	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	<ul style="list-style-type: none"> - grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando; - qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; - qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti 	Insufficiente	0 punti
Non del tutto sufficiente		2 punti	
Sufficiente		4 punti	
Discreto		6 punti	
Buono		8 punti	
Ottimo		10 punti	
PARAMETRO 4	PARTENARIATO: QUALITÀ DEI PARTNER	LIVELLO	MAX PUNTI
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presenza di partenariati aziendali esclusivi disponibili ad assumere studenti in 	Insufficiente	0 punti



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ contratto di apprendistato ▪ Presenza di partenariati aziendali esclusivi disponibili ad accogliere studenti in azienda per l'alternanza scuola-lavoro ▪ Localizzazione dei partner aziendali Presenza di tipologie di partenariato istituzionale e/o associativo con le parti sociali	Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INIZIALE PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati dell'AF 2016/17 (assenza di controlli di primo livello conclusi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accREDITAMENTO pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli OdF, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	GRADO DI EFFICACIA NELLA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA SPERIMENTAZIONE	LIVELLO	MAX PUNTI
	Capacità del CFP proposto come se de del corso di attivare contratti di apprendistato (rilevato dalla percentuale di contratti di apprendistato duale stipulati in rapporto al numero di iscritti ai percorsi di IV anno in sperimentazione duale attivati con DGR 1988/2016).	0%	0 punti
		1 – 10%	2 punti
		11 – 20%	4 punti
		21 – 30%	6 punti
		31%-50%	8 punti
		Oltre il 50%	10 punti
PARAMETRO 7	PREMIALITÀ INCREMENTO CONTRATTI DI APPRENDISTATO	LIVELLO	MAX PUNTI
	Presenza dell'impegno ad avviare a contratti di apprendistato una ulteriore percentuale di studenti, oltre il minimo previsto dalla direttiva, per le terze annualità ⁷	Percentuale aggiuntiva di almeno il 10%	2 punti
		Percentuale aggiuntiva di almeno il 20%	4 punti
		Percentuale aggiuntiva di almeno il 30%	6 punti
		Percentuale aggiuntiva di almeno il 40%	8 punti
		Percentuale aggiuntiva di oltre il 50%	10 punti

Precisazioni

⁷ Comprovato dalle schede di partenariato aziendale



- In ragione della programmazione degli interventi formativi su base provinciale stabilito al punto 13 della presente Direttiva, sarà redatta una graduatoria di merito dei progetti pervenuti, specifica per ogni provincia.
- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 5 sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Per il parametro, "Grado di efficacia nella realizzazione della seconda sperimentazione" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione alla DGR 1988/2016 o che abbiano presentato domanda ma non abbiano avuto corsi finanziati, viene assegnato un punteggio pari a 2 punti
- A parità di punteggio verrà data priorità al progetto che insiste in aree con minore densità di popolazione.
- In ciascuna graduatoria provinciale sono finanziati in ordine decrescente i progetti in base al punteggio, fino ad esaurimento delle risorse.

16. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it⁸, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it⁹, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30 settembre 2019 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

⁸ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce "Sperimentazione duale"

⁹ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce "Sperimentazione duale".



Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.

In caso di parità di punteggio, lo scorrimento avviene in favore del progetto che insiste in aree con minore densità di popolazione.

I percorsi di secondo anno e di terzo anno possono essere avviati solo previa conclusione dell'intervento di cui costituiscono prosecuzione.

Il percorso triennale deve concludersi entro il 31/8/2022, fatte salve eventuali proroghe riferite ai contratti di apprendistato in essere.

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

21. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e interventi oggetto dell'Avviso, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo. e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017, L. n. 53/2003 ed il D.Lgs. n. 226/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.



II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.

Nel Testo unico beneficiari ogni riferimento allo “stage/tirocinio” deve intendersi sostituito con “formazione in azienda”

Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

1. Disposizioni generali: Adempimenti dei beneficiari

Il punto j viene sostituito con il seguente:

- j. non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale durante le ore di formazione, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del contributo fermo quanto previsto dalla Direttiva.

2. Gestione delle attività: Pubblicizzazione delle iniziative

L'intero punto viene sostituito con il seguente.

I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto costituisce sperimentazione del sistema formativo duale finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi dell'O.M. n. 87 del 3/12/2004 o nei termini previsti dai provvedimenti o accordi in via di definizione ai sensi del D. Lgs 61/2017;

Le modalità di pubblicizzazione devono essere adeguate alle dimensioni e alla tipologia del target, ossia devono tendere a raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari.

Devono comunque essere garantite forme minime di pubblicizzazione, come la pubblicazione sul sito web pubblico, del titolare del progetto, ed eventualmente del partner incaricato della specifica attività.

In ogni caso, la pubblicizzazione deve essere pianificata in modo da garantire la diffusione del messaggio ai potenziali destinatari per un periodo di almeno 20 giorni continuativi.

Gli interventi informativi e pubblicitari devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione del Veneto.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico, devono recare i seguenti loghi:

- Repubblica Italiana;
- Regione del Veneto;

Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione.

In tale guida, è indicato il corretto utilizzo del logo nei contesti promozionali.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 2120/2015 e s.m.i.

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste al punto “Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento”.



Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

3. Gestione delle attività: Inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Il punto è integrato con il seguente testo.

Le iscrizioni ai percorsi triennali successive all'avvio dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

Nel caso di iscrizioni successive alla scadenza del primo quarto del monte ore riferito alla formazione presso il CFP o di richieste di inserimenti direttamente al secondo anno di allievi minorenni che non abbiano frequentato il primo anno del ciclo formativo, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, in corso di definizione e che saranno oggetto di successive disposizioni specifiche.

4. Gestione delle attività: Gestione delle attività formative

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 2019).

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni. Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra. Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazioni pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

Deve essere prevista una **pausa** di almeno **10 minuti**, se l'orario giornaliero supera le **4 ore**; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell'ora di lezione

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.



Visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata ferialle.

Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornalieri (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività formativa prevista a carico dell'OdF, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno esplicitare chiaramente:



- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata. Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale. L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

Sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

5. Gestione delle attività: variazione attività

Il punto viene così interamente sostituito.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

6. Gestione delle attività: monitoraggio

Il punto viene così integrato.

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati.

7. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Il punto viene così integrato.



Scrutini – percorsi triennali di IeFP

In base all'art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 per l'ammissione agli scrutini del primo e del secondo anno gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso il CFP e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.

Per i corsi di primo e secondo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro 30 giorni dal termine del progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini del rilascio della qualifica solo allorché sia rispettata la durata prevista a progetto.

Prove d'esame finali

In base all'art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso il CFP e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza di almeno il 75% delle ore di formazione presso il CFP e di almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione"¹⁰, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE).

Gli studenti con contratto di apprendistato per la qualifica possono essere ammessi all'esame finale alla scadenza del contratto di apprendistato, costituendo una apposita commissione, o ammettendo lo studente all'esame programmato per percorsi di istruzione e formazione, finalizzati al conseguimento della medesima qualifica.

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

In base al disposto dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15.7.2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l'obbligo per gli

¹⁰ Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> >"Informazione generali"
>"Certificato assolvimento obbligo di istruzione"



stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche obbligatorie.

8. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale dell'esame finale accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

9. Aspetti finanziari: procedura per l'erogazione dei contributi- Anticipazione

La frase "La gestione finanziaria dei progetti prevede, come detto, l'erogazione di una prima anticipazione per un importo fino al 40% del contributo previsto in sede di approvazione del progetto, salvo diverse indicazioni contenute nella Direttiva di riferimento. Al fine di ottenere l'anticipazione prevista dal bando, il beneficiario presenterà, una prima richiesta di anticipazione, dopo la firma dell'atto di adesione e l'avvio delle attività." *viene sostituita con:*

"La gestione finanziaria dei progetti prevede, l'erogazione di una prima anticipazione per un importo fino al 40% del contributo previsto per la prima annualità del percorso triennale approvato".

10. Aspetti finanziari: procedura per l'erogazione dei contributi- Erogazione intermedia

La frase "al fine di velocizzare il processo di controllo ed erogazione, ciascuna richiesta di erogazione intermedia dovrà essere indicativamente di importo pari almeno al 25% del contributo pubblico previsto." *viene sostituita con la seguente:*

"al fine di velocizzare il processo di controllo ed erogazione, ciascuna richiesta di erogazione intermedia dovrà essere indicativamente di importo pari almeno al 25% del contributo pubblico previsto per la singola annualità".

11. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto.

La frase "...Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento...." *viene sostituita con la seguente:*

"Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto triennale indicato nella presente Direttiva".



APPENDICE 1 - Percorsi triennali in sperimentazione del sistema formativo duale: articolazione didattica

I percorsi triennali in sperimentazione del sistema formativo duale sono attuati in esecuzione delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale del biennio in obbligo di istruzione con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007,
- per la parte culturale in esito al triennio con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze specifici della figura - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali previsti nel Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 2 all'Accordo del 27.7.2011.

Quadro orario dei percorsi triennali in sperimentazione del sistema formativo duale**Primo anno (990 ore)**

<i>formazione professionale diretta al conseguimento di competenze tecnico-professionali, realizzata anche con la modalità dell'impresa simulata</i>	<i>Minimo 400 ore di applicazione pratica</i>
<i>formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione:</i>	<i>Massimo 590 ore</i>
<i>assi culturali</i>	
- Asse dei linguaggi comprensivo	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
<i>Accoglienza</i>	
ore totali di formazione	990



Secondo anno (990 ore)

<p><i>formazione professionale diretta al conseguimento di competenze tecnico-professionali, realizzata in alternanza scuola lavoro o in contratto di apprendistato per la qualifica professionale</i></p>	<p><i>Minimo 400 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro oppure minimo 40% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto al CFP sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015</i></p>
<p><i>formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Asse dei linguaggi - Asse matematico - Asse scientifico-tecnologico - Asse storico-sociale - Insegnamento religione cattolica e attività motorie <p><i>accoglienza</i></p>	<p><i>Massimo 594 ore</i></p>
<p>ore totali di formazione</p>	<p>990</p>

Terzo anno (990 ore)

<p><i>formazione professionale diretta al conseguimento di competenze tecnico-professionali, realizzata in alternanza scuola lavoro o in contratto di apprendistato per la qualifica professionale</i></p>	<p><i>Minimo 500 ore annue di formazione in azienda in alternanza scuola lavoro oppure minimo 50% dell'orario ordinamentale annuale di 990 ore in formazione interna all'azienda presso cui lo studente iscritto al CFP sia stato assunto in contratto di apprendistato per la qualifica ai sensi dell'art. 41 II comma lettera a) del D. Lgs. 81/2015</i></p>
<p>completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011</p> <ul style="list-style-type: none"> - Competenza linguistica (in continuità con l'Asse dei linguaggi) - Competenza matematica, scientifico-tecnologica (in continuità con gli Assi matematico e scientifico-tecnologico) - Competenza storico, socio – economica (in continuità con l'Asse storico-sociale) - Insegnamento religione cattolica e attività motorie 	<p><i>Massimo 495 ore</i></p>



accoglienza	
ore totali di formazione	990

Il monte ore del terzo anno include le ore dedicate all'esame finale

